



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 27/02/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
ARRAS MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 21

Assenti n. 4

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023

Deliberazione proposta dal Sindaco a relazione dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo

Premesso che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e s.m.i., i comuni possono istituire, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Dato atto che a decorrere dall'anno 2007 è stata altresì riconosciuta ai comuni la facoltà di introdurre una soglia d'esenzione dal tributo, in presenza di specifici requisiti reddituali.

Preso atto che la normativa vigente prevede che i comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, secondo il quale i comuni, con proprio regolamento, approvano le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e stabiliscono la soglia di esenzione, in ragione di specifici requisiti reddituali.

Ravvisato che con decorrenza dal 1/01/2022, la Legge di Bilancio 2022 n.234/2021 all'art. 1 c.2, ha ridefinito gli scaglioni di reddito ai fini IRPEF, così come segue:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31/03/2022 con la quale, a seguito delle differenti simulazioni effettuate per la verifica degli effetti, derivanti dall'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni, a valere sul gettito complessivo, e con il fine di garantire il medesimo livello di entrate avutosi gli anni passati; sono state approvate le nuove aliquote e confermata la soglia di esenzione per redditi pari a € 15.000, con decorrenza dal 1/01/2022:

0 – 15.000 €	0,50%
15.000 € – 28.000 €	0,60%
28.000 € – 50.000 €	0,65%
Oltre 50.000 €	0,80%

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, nonché con il vigente D.U.P., al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio; di procedere ad un lieve aumento delle aliquote dell'addizionale comunale irpef, a valere dall'anno in corso.

Dato atto che, sulla base dei dati forniti dal MEF e delle simulazioni effettuate sui redditi relativi all'annualità 2020 (ultimi dati disponibili), il rispetto dei vincoli e degli indirizzi sopra esposti viene garantito attraverso l'applicazione delle seguenti aliquote, per scaglioni di reddito, secondo il principio delle progressività, così definite:

0 – 15.000 €	0,60%
15.000 € – 28.000 €	0,70%
28.000 € – 50.000 €	0,75%

Oltre 50.000 €	0,80%
----------------	-------

Di prendere atto che rimane comunque invariata la soglia di esenzione per redditi fino a € 15.000, così come approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17/2022

Ravvisato che le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, la sopra citata delibera, per acquisire efficacia, deve essere pubblicata sul presente sito internet www.finanze.gov.it entro il 20 dicembre dell'anno.

Preso atto che, nello specifico, la delibera - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - deve essere trasmessa dal Comune esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Dato atto che con l'art.1 comma 775 della sopra citata Legge di Bilancio, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", come da documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in base a quanto espresso in premessa;
3. nello specifico di prendere atto che l'art.1 comma 1.ter del Regolamento in oggetto viene modificato come segue:

da:

- A decorrere dal 1° gennaio 2022 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del DPR n.917/86, così come modificati dalla Legge n.234/2021 all'art. 1 c.2, nelle seguenti misure:

0 – 15.000 €	0,50%
15.000 € – 28.000 €	0,60%
28.000 € – 50.000 €	0,65%
Oltre 50.000 €	0,80%

a:

- A decorrere dal 1° gennaio 2023 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del DPR n.917/86, nelle seguenti misure:

0 – 15.000 €	0,60%
15.000 € – 28.000 €	0,70%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

4. di dare atto che viene confermata la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per redditi Irpef inferiori e pari a € 15.000, così come previsto dall'art.3 comma 2 ter del vigente Regolamento Comunale;

5. di prendere atto che per redditi Irpef superiori alla soglia di € 15.000, l'addizionale comunale è dovuta per intero, sulla base degli scaglioni reddituali sopracitati;

6. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, e pubblicata in via telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

FS/fs

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione congiunta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00 e il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale.

Acquisito altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/02/2023;

L'Assessore al Bilancio Danilo Fornaro illustra le modifiche apportate al regolamento istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF riguardanti l'aumento delle relative aliquote in misura strettamente necessaria a garantire il pareggio di bilancio messo in dubbio dall'aumento dei servizi e costi delle materie prime.

con 13 voti favorevoli , 8 voti contrari (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Errigo, Garrone, Arras, Mastella), espressi in forma palese , su 21 presenti e votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023”**

Deliberazione n. 12 del 27/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 2 del **27.02.2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

comune.rivoli.to@ligadmail.it
P.IVA 00529840019
Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

CITTÀ DI RIVOLI



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 19/04/2007

Modifiche

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 13/02/2008

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 29/11/2010 (revocata)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 22/6/2011

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 11/06/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 31/03/2022

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 27/02/2023

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

1. Il Comune ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2001 l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., a partire dal 1° gennaio 2002.

1.bis. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha disposto di variare a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., nella misura complessiva di 0,4 punti percentuali.

1.ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del DPR n.917/86, nelle seguenti misure:

0 – 15.000 €	0,60%
15.000 € – 28.000 €	0,70%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, come previsto dal comma 142 lett. c), punto 2), legge n. 296 del 27/12/2006.

3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27/12/2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.

4. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa medesima.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite delibera consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Dall'anno d'imposta 2008, viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore a € 10.000,00.
- 2bis. Dall'anno di imposta 2011, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 12.000,00.
- 2ter. Dall'anno di imposta 2015, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 15.000,00
3. Per i redditi Irpef superiori alle soglie sopracitate, l'addizionale comunale è dovuta per intero.
4. In assenza di deliberazione per gli anni successivi è confermata la soglia stabilita nel precedente esercizio.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e delle soglie di esenzione vigenti l'anno precedente.

Articolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 19/04/2007

Modifiche

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 13/02/2008

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 29/11/2010 (revocata)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 22/6/2011

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 11/06/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 31/03/2022

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 27/02/2023

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

1. Il Comune ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2001 l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., a partire dal 1° gennaio 2002.

1.bis. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha disposto di variare a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., nella misura complessiva di 0,4 punti percentuali.

1.ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo dei nuovi scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del DPR n.917/86, nelle seguenti misure:

0 – 15.000 €	0,60%
15.000 € – 28.000 €	0,70%
28.000 € – 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, come previsto dal comma 142 lett. c), punto 2), legge n. 296 del 27/12/2006.

3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27/12/2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.

4. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa medesima.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite delibera consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Dall'anno d'imposta 2008, viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore a € 10.000,00.
- 2bis. Dall'anno di imposta 2011, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 12.000,00.
- 2ter. Dall'anno di imposta 2015, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 15.000,00
3. Per i redditi Irpef superiori alle soglie sopracitate, l'addizionale comunale è dovuta per intero.
4. In assenza di deliberazione per gli anni successivi è confermata la soglia stabilita nel precedente esercizio.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e delle soglie di esenzione vigenti l'anno precedente.

Articolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 551
TARSU

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 16/02/2023

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 551
TARSU

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 16/02/2023

IL DIRIGENTE
CARNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 551
TARSU

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 16/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 27/02/2023

Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 03/03/2023 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 14/03/2023.

Città di Rivoli, 16/03/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 27/02/2023

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2023.**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal
03/03/2023 al 18/03/2023

Rivoli, 22/03/2023

BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)